



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

**Delibera n° 01 del 26 aprile 2018**

**Oggetto: Beni e/o somme per cui non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;
- VISTO** il D.P. n. 45 /Serv. I/S.G. del 21/02/2018 trasmesso con e-mail dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana assunto al prot. dell'Ente al n° 1105 del 23/02/2018 di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Dott. Marcello Maisano nato a Monreale (PA) il 10/07/1961;
- VISTO** la L.R. n° 9 del 09/05/2017 di "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" suppl. ord. N. 2 alla GURS (Parte I) n. 20 del 12-05-2017;
- VISTA** la delibera del Commissario ad Acta n. 19 del 28/07/2017 di Riapprovazione bilancio di previsione anno 2017 e bilancio pluriennale 2017, 2018 e 2019, approvato con nota prot. 55931 del 10/11/2017, assunto al prot. n. 5802 del 10/11/2017, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO** la L.R. n° 4 del 29/03/2018 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 15 del 31-03-2018;
- VISTA** la nota prot. 16831 del 06/04/2018 assunta al prot. n. 1889 del 09/04/2018 dell'Ente, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria per il mese di aprile 2018;
- PREMESSO** che l'art.159 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 stabilisce, ai primi quattro commi, che:
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
  2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
    - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
    - b) pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
    - c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere;

**Ritenuto** necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette a esecuzione forzata da destinare, nel 1° semestre 2018, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui scadenti nel semestre (se esistenti), nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi indispensabili;

**Rilevato** che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

**Precisato** che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione a un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione civ. sez. III 10 luglio 1986, n°4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di speciali interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

**Considerato** che un eventuale ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui e servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa, il tesoriere è obbligato a effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e a estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincoli di destinazione al fine, appunto, di armonizzare gli equilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nell'art.159 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

**Ritenuto,** infine, che per tutti i crediti liquidi ed esigibili relativi, cioè, agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge elencati, le risorse disponibili presso il Tesoriere sarebbero pignorabili perché relative a somme destinate ai servizi indispensabili, motivo per il quale essi vanno immediatamente soddisfatti, limitatamente alla sorta capitale iscritta nei bilanci dell'ente, ancorché siano state attivate procedure esecutive dai creditori, con carico per l'ufficio legale, provvedere alla ricognizione e quantificazione di tutti gli oneri aggiuntivi (per interessi, spese e competenze legali) al fine di consentire all'Ente sollecita proposta dei debiti – art.194 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 – convenendo con i creditori le modalità di estinzione del debito residuo. Identica operazione va altresì disposta per tutti gli altri crediti discendenti da sentenze passate in giudicato che, allo stato, non possono essere soddisfatti per assoluta mancanza di previsione in bilancio o riconoscimento tra i debiti fuori bilancio;

**Osservato** che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sent. 4 – 18/6/ 2003,n. 211;

**Considerato** che il Bilancio di previsione 2018 non è stato ancora approvato per cui la quantificazione può essere effettuata sulla base delle somme iscritte nel Bilancio di previsione anno 2017, riapprovato con delibera del Commissario ad Acta n. 19 del 28/07/2017 e successiva delibera del C.d.A n. 18 del 30/11/2017 di variazioni al Bilancio di previsione anno 2017;

**VISTO** l'art.27 della legge 28/12/2001, n°448;

**Visto** il prospetto predisposto dall'ufficio di Ragioneria con cui vengono determinate in euro 1.484.010,00 le somme non soggette a esecuzione forzata da parte dei creditori e quindi impignorabili con specifico riferimento al periodo gennaio-giugno 2018 e alle somme di competenza dell'Ente, con esclusione, quindi, di quelle vincolate ad altro titolo per specifiche disposizioni di legge;

### **DELIBERA**

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1 - **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 267/2000, non soggette a esecuzione forzata per il 1° semestre 2018 le somme € 1.484.010,00.

2 - **di destinare** al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il 1° semestre 2018 tutte le risorse finanziarie "libere" nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo di € 1.028.500,00 con esclusione, quindi, di quelli vincolati ad altro titolo per specifiche disposizioni di legge;

3 - **di destinare**, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi, tutte le residue risorse finanziarie "libere" che l'Ente ancora possedesse alla data del 30/06/2018 nonché tutte le residue risorse future, all'espletamento dei servizi indispensabili, nonché le altre somme che l'Amministrazione ritiene di dover ancora impegnare a pagare nel semestre per servizi indispensabili fino a concorrenza dell'importo di € 455.510,00;

4 - **di disporre** che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i medesimi siano state attivate procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori vadano - limitatamente alla sorte iscritta in bilancio - sollecitamente pagati, ove ricorra il consenso del creditore in ordine alle modalità di adempimento, al fine di evitare, come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari importo che si realizzassero nel semestre;

5 - **di disporre** che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 211;

6 - **di notificare** copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Istituto e alla Cassa Regionale. Ravvisata l'urgenza, al fine di preservare - nel 1° semestre 2018 - le risorse dell'Ente destinate al pagamento di retribuzioni (e oneri previdenziali), e servizi indispensabili da eventuali procedure esecutive forzose, si rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000;

- **di trasmettere** la presente delibera per l'approvazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Visto il parere favorevole ex art.20,  
comma 3, L.R n°19/2005;

Il Direttore  
Dott. Antonio Console

Il Commissario Straordinario  
Dott. Marcello Maisano

